

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Aspetto del Territorio ed Enti Locali

P.D.L. "MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 24/7/77 N.34 E 9/6/80
N.66 AL FINE DI SVILUPPARE LA COOPERAZIONE GIOVANILE IN AGRICOLTURA"

Decisione: La I Commissione, nella seduta dell'8 luglio 1981, ha espresso parere favorevole al provvedimento in oggetto.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
3 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
"AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA ACQUE INTERNE, CACCIA"

ARGOMENTO:

P.D.L. "MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 24/7/1978 N.34 E
.....
9/6/1980 N.66 AL FINE DI SVILUPPARE LA COOPERAZIONE GIOVANILE IN AGRICOLTURA"
.....
.....
.....
.....
.....

DECISIONE N. 41, ADOTTATA DALLA 3 COMMISSIONE A LL'UNANIMITA'
DEI VOTI DEI COMMISSARI PRESENTI, NELLA RIUNIONE DEL 3/7/1981

Rel. Ventura

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

III COMMISSIONE

Decisione n. 41 del 3/7/1981

1. La 3a Commissione ha esaminato nella seduta del 3/7/1981, la p.d.l. a firma dei consiglieri Ventura e altri "Modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 24/7/1978 n.34 e 9/6/1980 n.66 al fine di sviluppare la cooperazione giovanile in agricoltura e la proprietà coltivatrice" assegnata dal Presidente del Consiglio in data 2/6/1981.

2. Dopo ampia discussione, la Commissione decide, ad unanimità di voti dei commissari presenti, di esprimere parere favorevole su detta p.d.l. nel testo di cui all'allegato n. 1, che costituisce parte integrante della presente decisione.

Decisione n. 41

Relatore: Antonio Ventura

Am

RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende corrispondere alle difficoltà che incontrano gli organismi cooperativi agricoli giovanili costituiti nella nostra Regione all'indomani della approvazione della legge 285/977, nella convinzione che non bisogna disperdere le grandi potenzialità della cooperazione agricola giovanile e le realizzazioni da questa finora avviate nella nostra Regione, non solo in fatto di conduzione delle terre ma anche di trasformazioni fondiari e agrarie, di commercializzazione di prodotti, di nuove sperimentazioni, di utilizzazione della ricerca scientifica e assistenza tecnica.

Anzi ad avviso del sottoscritto la cooperazione agricola giovanile può e deve svolgere un ruolo insostituibile nella lotta per l'utilizzo di tutte le risorse e per l'immissione di nuove leve giovanili nell'agricoltura e deve essere prevista come forma imprenditoriale rilevante nel futuro piano regionale di sviluppo.

Con la presente proposta, in ogni caso, si intende:

- 1) adeguare e meglio articolare il contributo di primo avviamento previsto dall'art. 2 della l.r. 34/78 già utilizzata da parecchie cooperative (art. 1);

./.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

- 2) intervenire con una forma di contribuzione regionale nelle spese di gestione per ridurre gli oneri che le cooperative giovanili agricole sono costrette a sopportare per il pagamento dei contributi unificati (art. 2);
- 3) integrare la vigente legge regionale sulla proprietà coltivatrice ~~introducendo la possibilità del pagamento~~ ~~per mezzo di mutui~~ ~~concessi~~ ~~alle cooperative~~ ~~di credito~~ ~~cooperative~~, prevedendo per i mutui che attualmente si erogano attraverso il "fondo di rotazione" regionale una priorità generale a favore delle cooperative agricole giovanili (art. 3).

(Antonio Ventura)

"MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 24/7/1978 N.34 E 9/6/1980
N.66 AL FINE DI SVILUPPARE LA COOPERAZIONE GIOVANILE IN AGRICOLTURA".

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

"MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 24/7/1978
N. 34 E 9/6/1980 N. 66 AL FINE DI SVILUPPARE LA COOPERAZIONE
GIOVANILE IN AGRICOLTURA". ~~CONTRIBUTO DI AVVIAMENTO~~
~~CONTRIBUTO~~

Art. 1

(Contributo di avviamento)

A partire dal 1981 il contributo di avviamento di cui al
la lettera a) dell'art. 2 della legge regionale 24/7/1978
n. 34 è erogato per tre anni consecutivi in misura pari a
£. 300.000 per ogni ettaro legittimamente posseduto il pri-
mo anno, e a £. 250.000 il secondo anno, a £. 200.000 il
terzo anno.

Del regime di aiuti di cui al presente articolo possono
beneficiare, a domanda, anche le cooperative giovanili cui
sia già stato liquidato il contributo ai sensi della lette-
ra a) dell'art. 2 della legge regionale n. 34/1978, purchè
operanti.

Art. 2

(Contributi sulle spese di gestione)

Alle cooperative agricole giovanili di cui all'art. 1 della legge regionale 24/7/1978 n. 34 può essere concesso, a domanda, un contributo in conto capitale "una tantum" sulle spese di gestione sopportate, rapportato all'80% degli importi regolarmente pagati a titolo di corresponsione dei contributi agricoli unificati per gli anni 1981 e pregressi.

Gli Ispettorati Agricoli Provinciali sono delegati ad esercitare le funzioni concernenti l'istruttoria, la concessione, la liquidazione e il pagamento del contributo e i relativi controlli.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 3
(Mutui per la formazione della proprietà
coltivatrice)

Per i mutui concessi con risorse finanziarie regionali, di cui all'art. 2 della legge regionale 9/6/1980 n. 66, è stabilita in ogni caso, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, una priorità generale a favore delle cooperative agricole giovanili costituite ai sensi della legge 1/6/1977 n. 285 e successive modificazioni.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

(Art. 4)

(Norme finanziarie)

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 è autorizzata per gli anni 1981 - 1982 un spesa globale pari a f. 700.000.000. All'onere relativo di provvede per il 1981, apportando alla parte spesa del corrispondente bilancio annuale della Regione le seguenti variazioni:

- in diminuzione:

cap. 16204	competenza	cassa
	400.000.000	400.000.000

- in aumento:

cap. 04916	400.000.000	400.000.000
------------	-------------	-------------

Per gli anni successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci annuali di previsione della Regione.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 è autorizzata per l'anno 1981 una spesa pari a f. 300.000.000. All'onere relativo si provvede apportando alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione le seguenti variazioni:

- in diminuzione:

cap. 16202	COMPETENZA	CASSA
	300.000.000	300.000.000

./.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

- in aumento:

cap. 04917/bis (c.n.i.) "Contributi sulle spese di gestione
a favore delle cooperative agricole giovanili"

COMPETENZA

300.000.000

CASSA

300.000.000